



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito [web:www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Ai genitori

Agli studenti

Si rende noto Scuola secondaria di primo grado Vidari

Al sito web

ATTI

Favria, 26.9.2022

OGGETTO: CRITERI PER LA MOTIVATA DEROGA ALLA FREQUENZA NECESSARIA PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO (per secondaria primo grado in applicazione del D.L.vo 59/04 e del D.P.R. 122/09)

Si rende noto quanto segue.

“Ai fini della validità dell'anno, **per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale** personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”(art. 11 D.L.vo n. 59/04)

A tal fine il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri miranti a circoscrivere le deroghe a situazioni eccezionali:

1. in caso di malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
2. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es. alunni con cittadinanza non italiana, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
3. per ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti, e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
4. sono esclusi dal computo delle assenze i giorni riferiti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. n. 516/88 Intesa con Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n. 101/89 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione Comunità Ebraiche Italiane, secondo Intesa del

27/02/87); sono altresì esclusi dal computo i giorni di assenza per la partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (nota n. 2065/11 Direzione Generale)

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, **le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.** Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. (Art. 2, comma 10, D.P.R. 122/09)

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Valeria MIOTTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93